

571. Accordo 26 aprile 2001 tra S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) e CONFESERCENTI (Confederazione Italiana Esercenti Commercio Turismo e Servizi).

Questo accordo è entrato in vigore l'1 gennaio 2001, ed è stato tratto dal sito della Confesercenti www.confesercenti.it.

PREMESSO

- che l'art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata in G.U. n. 206, del 4 settembre 2000, introducendo i commi 4 e 5 dell'articolo 68 della L. n. 633/41, consente, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20/06/1978, n. 399, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;

- che, in base alle medesime disposizioni, i responsabili dei centri o punti di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di produzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per uso personale;

- che l'art. 2 della L. n. 248/00 demanda, con l'introduzione dell'articolo 181-ter della legge 1941 n. 633, alla S.I.A.E. il compito di riscuotere e ripartire detti compensi;

- che lo stesso articolo 2 della L. n. 248/00 prevede la stipulazione di accordi tra la S.I.A.E. e le Associazioni di categoria interessate per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento dei detti compensi;

- che, salvo diverso accordo tra la S.I.A.E. e le Associazioni di categoria interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri;

- che il prezzo medio a pagina rilevato dall'ISTAT per i libri riferito all'anno 1998 è pari a Lit. 199,4.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Per effetto delle intese raggiunte con il presente accordo, il prezzo per pagina riprodotta viene fissato a regime nella misura corrispondente al 75% del prezzo medio a pagina rilevato dall'ISTAT.

Al fine della determinazione del prezzo al 1° gennaio di ciascun anno si farà riferimento al prezzo medio per pagina relativo all'anno più vicino per il quale il dato ISTAT è disponibile (per il 1° gennaio 2001 il prezzo conosciuto è quello riferito all'anno 1998, il cui 75% risulta pari a Lit. 150).

3. Per consentire l'avvio della prima fase di attuazione della legge in modo da favorire l'assorbimento graduale da parte del mercato del compenso dovuto, sino al 31/12/2004 il prezzo medio per pagina sarà rapportato, nelle percentuali di seguito indicate, al prezzo medio rilevato dall'ISTAT per l'ultimo anno disponibile.

Sino al 31.08.2001 al 45% del prezzo medio a pagina ISTAT (pari a Lit. 90 rispetto al dato 1998).

Sino al 31.12.2002 al 50% del prezzo medio a pagina ISTAT (pari a Lit. 100 rispetto al dato 1998).

Sino al 31.12.2003 al 55% del prezzo medio a pagina ISTAT (pari a Lit. 110 rispetto al dato 1998).

Sino al 31.12.2004 al 65% del prezzo medio a pagina ISTAT (pari a Lit. 130 rispetto al dato 1998).

Dal 1.1.2005 sarà applicato il prezzo a regime di cui all'art. 2 (Lit. 150 rispetto al dato 1998).

4. Alla fine di ciascun anno le parti si impegnano a verificare congiuntamente i risultati ottenuti sulla base di criteri fissati, al fine di valutare eventuali correttivi da concordare per assicurare una più agevole e completa applicazione dell'accordo.

5. Ai fini dell'individuazione delle opere tutelate fotocopiate gli esercenti che

effettuino attività di riproduzione indicheranno su un registro previdimato dalla S.I.A.E., prima dell'uscita del cliente dal negozio, i seguenti dati:

1. data;
2. codice ISBN e titolo dell'opera, ovvero in mancanza di tale codice saranno indicati:

- editore;
- autore;
- titolo dell'opera;

3. numero delle pagine del testo fotocopiato.

Il registro dovrà essere chiuso alla fine di ogni giornata di attività con il riepilogo del numero di opere dell'ingegno riprodotte in quella giornata e del numero delle pagine fotocopiate.

6. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico dei responsabili di attività di riproduzione, i documenti di cui al precedente articolo potranno essere prodotti anche con l'ausilio di strumenti informatici su programmi forniti dalla S.I.A.E..

7. Con cadenza bimestrale i responsabili delle attività di riproduzione forniranno all'ufficio della S.I.A.E. competente territorialmente la dichiarazione contenente il numero delle fotocopie di opere dell'ingegno effettuate nel medesimo periodo, unitamente alle copie del registro di cui all'art. 5, relative al periodo.

8. I pagamenti dei compensi oggetto del presente accordo verranno effettuati con cadenza bimestrale entro il decimo giorno successivo alla scadenza del bimestre (ad esempio entro il 10 marzo per il periodo gennaio/febbraio).

9. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in un contesto di parità di trattamento di tutti gli operatori la S.I.A.E. eserciterà, nei termini previsti dalla legge, tramite i propri ispettori su tutto il territorio nazionale, una generalizzata attività di controllo presso i centri di riproduzione e presso gli altri esercizi pubblici nonché ovunque vengano effettuate riproduzioni in copia di opere tutelate.

A tal fine gli ispettori S.I.A.E. avranno accesso agli esercizi interessati per la verifica di tutta la documentazione relativa a tale attività, ai sensi dell'art. 182 bis della L. 633/41 come introdotto dell'art. 11 della L. 248/00.

10. È costituito un osservatorio con il compito di effettuare un monitoraggio delle attività dei centri di riproduzione e dell'applicazione della presente convenzione, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 9.

Esso esaminerà inoltre le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione del presente accordo, individuando ed analizzando fattispecie concrete che possono presentarsi soprattutto in fase di prima applicazione.

11. Le inosservanze delle previsioni della convenzione che determinano violazione delle norme di legge riscontrate saranno segnalate alle competenti autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

12. In ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della Confederazione firmataria del presente accordo nella fase della sua prima applicazione e della adozione da parte dei propri aderenti di sistemi speciali di fornitura dei dati in via informatica, è prevista per gli associati alla CONFESERCENTI, a titolo di compensazione per il minore servizio corrispondentemente a carico della S.I.A.E., una riduzione sui compensi di cui all'art. 3, nelle percentuali di seguito indicate:

- sino al 31.08.2001 28% (compenso pari a Lit. 65 per pagina)
- sino al 31.12.2002 15% (compenso pari a Lit. 85 per pagina)
- sino al 31.12.2003 9% (compenso pari a Lit. 100 per pagina)
- sino al 31.12.2004 12% (compenso pari a Lit. 115 per pagina)
- dal 1.1.2005 10% (compenso pari a Lit. 135 per pagina).

13. Le parti si impegnano ad attuare iniziative di informazione sulla normativa di legge e sui contenuti del presente accordo.

14. Il presente accordo ha validità dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2005, salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà presentare, a partire dal 1.1.2003, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata.

La S.I.A.E. provvederà a fornire agli esercizi ove avvengano attività di riproduzione, al più presto e comunque entro il 28 febbraio 2001, i registri previdimati di cui all'art. 5.

CODICE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2001 e la data di consegna dei registri gli interessati produrranno una autodichiarazione con l'indicazione del numero delle fotocopie effettuate.